

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-343	del 18/04/2017
Oggetto	Sezione di Bologna. Approvazione convenzione con l'Università degli Studi di Ferrara per la realizzazione del tirocinio di formazione e orientamento della Dott.ssa CAVECCHIA CHIARA	
Proposta	n. PDTD-2017-338	del 13/04/2017
Struttura adottante	Sezione Di Bologna	
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide	
Struttura proponente	Laboratorio Integrato	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bucci Sabattini Maria Antonietta	
Responsabile del procedimento	Bucci Sabattini Maria Antonietta	

Questo giorno 18 (diciotto) aprile 2017 presso la sede di Via Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione Di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione di Bologna. Approvazione convenzione con l'Università degli Studi di Ferrara per la realizzazione del tirocinio di formazione e orientamento della Dott.ssa CAVECCHIA CHIARA.

VISTI:

- il D.M. n.142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art.18 della L. n. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento;
- la legge della Regione Emilia-Romagna 1/08/2005, n. 17 “*Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*””, con particolare riferimento al capo IV “*Orientamento e Tirocini*”;
- la legge della Regione Emilia-Romagna 19/07/2013, n. 7 “*Disposizioni in materia di Tirocini. Modifiche della Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro;*

PREMESSO:

- Che l’Università degli Studi di Ferrara (d’ora in poi UNIFE) promuove il tirocinio di formazione e orientamento della D.ssa CAVECCHIA CHIARA sulla base di apposita convenzione con ARPAE ER – Sezione di Bologna e di un progetto formativo individuale;

RICHIAMATI:

- il Regolamento ARPAE sul decentramento amministrativo - approvato con DDG n.75 del 13/07/2016 – allegato C) lett. h), secondo cui compete al Direttore della Sezione Provinciale l’adozione degli atti connessi all’assegnazione di borse di studio ed allo svolgimento di stage o tirocini;
- la Disciplina delle frequenze temporanee presso le strutture di Arpae Emilia-Romagna, approvata con determinazione n. 63 del 18/05/2016;

VISTO:

- lo schema di convenzione tra UNIFE, quale soggetto promotore e ARPAE – Sezione di Bologna, quale soggetto ospitante, che costituisce allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e che specifica le condizioni di accoglienza presso le strutture di ARPAE – Sezione di Bologna – di un neolaureato per sei mesi di tirocinio: dal 1/05/2017 al 31/10/2017;
- inoltre il progetto formativo concordato fra UNIFE e il tutor del Laboratorio Integrato della Sezione di Bologna;
 - che il tirocinante possiede il requisito previsto dall'art. 25 L.R. 17/2005, ovvero ha conseguito la laurea entro i 12 mesi dall'attivazione del tirocinio;

- l'art. 6 della convenzione che prevede la corresponsione al tirocinante di un'indennità di partecipazione di almeno Euro 450 mensili, ai sensi dell'art.26 quarter della legge regionale n. 17/2005;

VISTE INOLTRE:

- la D.D.G. n. 136 del 23/12/2016 avente ad oggetto " (..)Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2017-2019, del Piano Investimenti 2017-2019, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2017 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2017;
- la D.D.G. n. 137 del 23/12/2016 avente ad oggetto: "(..) Approvazione delle linee guida e assegnazione del budget e investimenti per l'anno 2017 ai Centri di Responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna"

PRESO ATTO:

- della disponibilità da parte del Laboratorio Integrato della Sezione di Bologna ad accogliere la D.ssa CAVECCHIA CHIARA per un periodo di tirocinio secondo le modalità e gli obiettivi descritti nella citata convenzione (All.A) e nel progetto di tirocinio (All.B);
- che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è finalizzato esclusivamente a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che il tirocinante possiede il requisito previsto dall'art.25 L.R. 17/2005, ovvero ha conseguito la laurea entro i 12 mesi dall'attivazione del tirocinio;

RITENUTO:

- di approvare convenzione tra UNIFE e ARPAE – Sezione di Bologna (All. A) ed il progetto formativo della tirocinante D.ssa CAVECCHIA CHIARA (All. B);
- di procedere ad attivare tale tirocinio a decorrere dal 01/05/2017 fino al 31/10/2017;
- di riconoscere al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio di Euro 450 mensili;

SPECIFICATO:

- che la liquidazione dell'indennità per la partecipazione al tirocinio sarà a cura dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, previa dichiarazione del Direttore della Sezione ARPAE di Bologna in cui si attesti il regolare svolgimento dell'attività da parte del tirocinante;

- che rimane a carico dell'Ente promotore l'invio telematico della convenzione e del progetto formativo ai soggetti individuati nell'art. 26 sexies della LR n. 17/2005 nonché l'obbligo assicurativo per il tirocinante sia per gli infortuni sul lavoro presso INAIL che per la responsabilità civile verso terzi, come si evince dall'art.4 della citata convenzione;

RITENUTO:

- di approvare la convenzione per la realizzazione di tirocini tra UNIFE e ARPAE Sezione di Bologna (all.to A) e del progetto formativo della tirocinante D.ssa CAVECCHIA CHIARA (all.to B);

SU PROPOSTA:

- della responsabile del Laboratorio Integrato, D.ssa Maria Antonietta Bucci Sabattini, che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 11, 12 e 13 della L.R. n. 32/1993, la D.ssa Maria Antonietta Bucci Sabattini;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri, ai sensi del vigente Regolamento ARPAE sul decentramento amministrativo;

DETERMINA

per le motivazioni esplicitate in premessa:

1. di approvare la "convenzione per la realizzazione di tirocini", tra UNIFE e ARPAE- Sezione di Bologna – e il progetto formativo e di orientamento, rispettivamente allegati A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, per l'accoglienza presso la Sezione Provinciale Arpae di Bologna, dal 01/05/2017 al 31/10/2017 della tirocinante Dott.ssa CAVECCHIA CHIARA;
2. di dare atto che al tirocinante verrà riconosciuta un'indennità di euro 450 mensili;
3. di dare inoltre atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 2.929,50, in cui è compresa la quota di Euro 229,50 per IRAP, avente natura di "Borse di studio esterne e stage" è a carico dell'esercizio 2017 ed è compreso nel budget annuale, con riferimento al centro di responsabilità BODT.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
(D.ssa M. Adelaide Corvaglia)///

Convenzione per la realizzazione di tirocini

N. 52612 del 10/04/2017
(LEGGE REGIONALE 17/2005 art. 24 comma 2)

(Soggetto Promotore) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA con sede legale in via Ariosto, 35 Ferrara (FE), codice fiscale 80007370382 , di seguito denominato Soggetto promotore, rappresentato dal Sig. Galvan Giuseppe

E

(Soggetto Ospitante) Arpae Sezione provinciale di Bologna con sede legale in Via Francesco Rocchi, 19 Bologna (BO) , codice fiscale 04290860370 d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" esercente l'attività di Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente rappresentato/a dal Sig. Corvaglia Maria Adelaide

PREMESSO

che al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro i soggetti richiamati all'a rt.26, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti individuati al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 il soggetto ospitante Arpae Sezione provinciale di Bologna si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 soggetti in tirocinio a promozione di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA.

Art. 2

1. Il tirocinio, ai sensi dell'a rt. 24, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui all'art. 24, comma 2 della LEGGE REGIONALE 17/2005 è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo individuale secondo lo schema di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Art. 4

1. Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
2. Il soggetto ospitante adempie all'obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il soggetto ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
4. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento, al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest'ultimo, oltre a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.
5. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, entro i termini previsti per la comunicazione obbligatoria di cui al precedente punto 2, la presente convenzione, unitamente al progetto formativo, con le modalità previste all' art 24 comma 4 della L.R. 17/2005, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle

organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R. 17/2005.

6. Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione della/delle unità di competenza previste nella qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità, con le modalità di cui all'art. 26 ter, comma 5, della legge regionale n. 17/2005.
7. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL è a carico di Soggetto Promotore e l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi è a carico di Soggetto Promotore .

Art. 5

Ai sensi dell'art. 26 bis della legge regionale n. 17/2005 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:

1. essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
3. non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
4. non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
5. di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005 viene corrisposta al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio l'indennità di partecipazione di almeno € 450 mensili salvo i casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della LEGGE REGIONALE 17/2005.

Art. 7

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti dal precedente articolo 5, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi.
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione o nel progetto formativo individuale, nonché ai commi 3 e 5 dell'art. 24 della legge regionale 17/2005, al soggetto promotore e al soggetto ospitante, nell'ambito delle rispettive responsabilità, è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi.
3. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione

amministrativa, negli importi di cui all'art. 19, comma 3, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

4. Ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, "la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.

Firma del soggetto promotore: Giuseppe Galvan

Firma del soggetto ospitante: Maria Adelaide Corvaglia



Unione europea
Fondo sociale europeo

ALLEGATO B

PROGETTO DI TIROCINIO

(LEGGE REGIONALE N. 17/2005 art. 24 comma 2)

Rif. Convenzione 52612 Stipulata in data 10/04/2017

Tirocinante:

Nominativo: Cavecchia Chiara

Luogo di nascita: Ferrara (FE)

Data di nascita: 26/07/1992

Cittadinanza: ITALIANA

Residente a: Ferrara (FE)

Indirizzo: Via Maria Bellonci, 25/b

Tel.: 3491500730

e-mail: chiara.cavecchia@student.unife.it

Codice fiscale: CVCCHR92L66D548Y

Tipologia di tirocinio:

Tirocini formativi e di orientamento (art. 25 comma 1 lett. a)

Beneficiario con titolo di studio: LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6 anni)

Conseguito il 15/12/2016

Soggetto ospitante:

Ragione sociale : Arpae Sezione provinciale di Bologna

e Sede Legale: Via Francesco Rocchi, 19 - Bologna (BO)

Codice fiscale: 04290860370

Tel.: 051396211

e-mail: nmaccaferri@arpae.it

Num. Dipendenti a Tempo Indeterminato: 14

Numero di tirocinanti attualmente ospitati nell'unità produttiva di riferimento: 1

Settore economico produttivo: Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente (classificazione ATECO2007)

Sede del tirocinio: Via Francesco Rocchi, 19

Comune di Bologna (BO)

Qualifica di riferimento del SRQ (Codice NUP): 3004 - TECNICO DI PRODOTTO/PROCESSO NELLA CHIMICA

Profilo professionale di inserimento ISTAT: TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO

Durata e periodo del tirocinio: dal 01/05/2017 al 31/10/2017

Tempi di accesso ai locali aziendali dalle 08:30 alle 18:00

Ulteriori Indicazioni:

Tutori:

Responsabile didattico/organizzativo: Palmonari Luca

Tel. 0532293399

Responsabile del tirocinio: Bergamini Cecilia

Ruolo nell'azienda: RESPONSABILE AREA CHIMICA ACQUE E CONTAMINANTI ORGANICI

Tel. 051396245

Polizze assicurative:

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. 07391059 a carico di Soggetto Promotore e l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi è a carico di Soggetto Promotore .

Responsabilità civile posizione n° 65/136656841

Compagnia assicuratrice: UnipolSai Div. La Fondiaria

Indennità:

€ 450

Altro: a carico del soggetto ospitante

(nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005)

OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO

Competenze tecnico-professionali

Acquisizione della/e seguente/i Unità di Competenza della qualifica:

Codice	Descrizione	Qualifica
UC3	CONFIGURAZIONE CICLO PRODUTTIVO DELLA CHIMICA	TECNICO DI PRODOTTO/PROCESSO NELLA CHIMICA

Attività previste per l'acquisizione delle capacità/conoscenze della/e Unità di Competenza:

ANALISI CHIMICHE DI ACQUE POTABILI E DESTINATE ALLA POTABILIZZAZIONE (ACQUE SANITARIE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.LEG. 31/2001.

Attività previste per l'acquisizione di eventuali ulteriori capacità e/o conoscenze:

Per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro:

Attività didattiche ulteriori concordate tra soggetto promotore e soggetto ospitante per il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio:

non previste

Effettuate a cura di non previste

L'acquisizione della/delle Unità di Competenza prevista/e verrà attestata tramite rilascio della scheda Capacità e Conoscenze di cui alla deliberazione di Giunta

regionale n. 739/2013.

Il servizio di SRFC verrà erogato da Università degli Studi di Ferrara

Obblighi del tirocinante:

- Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze.
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.
- Rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza.
- Garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Obblighi del soggetto ospitante e del soggetto promotore:

- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui all'art. 25 della legge regionale n. 17/2005.
- Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
- Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione di almeno una unità di competenza della qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità.

Firma del soggetto promotore: Giuseppe Galvan

Firma del soggetto ospitante: Maria Adelaide Corvaglia

Firma del tirocinante o di chi esercita la tutela legale: Chiara Cavecchia

Firma del soggetto certificatore: Università degli Studi di Ferrara

N. Proposta: PDTD-2017-338 del 13/04/2017

Centro di Responsabilità: Sezione Di Bologna

OGGETTO: Sezione di Bologna. Approvazione convenzione con l'Università degli Studi di Ferrara per la realizzazione del tirocinio di formazione e orientamento della Dott.ssa CAVECCHIA CHIARA

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo della Sezione di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 18/04/2017

Il Responsabile Amministrativo
